



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 7/CS

**Oggetto: Credito d'imposta per sponsorizzazioni sportive – anni 2020 e 2021
Criteri e modalità di attuazione -**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 35-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 35 – 2021

Oggetto: Credito d'imposta per sponsorizzazioni sportive – anni 2020 e 2021
Criteria e modalità di attuazione -

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del **17 novembre 2021**, il DPCM n. 196 del **30 dicembre 2020**, con il quale sono state emanate le disposizioni relative alle modalità di attuazione dell'agevolazione recata dall'art. 81 del D.L. n. 104/2020 - *Decreto "Agosto"* -.

L'art. 81 in argomento prevede che per l'anno d'imposta 2020, alle imprese, ai lavoratori e agli enti non commerciali, che effettuano campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni, nei confronti di Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero Società Sportive Professionistiche e Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro CONI, operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e che svolgono attività giovanili, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020.

Successivamente, il comma 1 dell'art. 10 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 106 del 2021, ha stabilito che le disposizioni introdotte dall'art. 81 sopra riportato si applicano anche per le spese sostenute durante l'anno d'imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Con il successivo comma 2 è stata stanziata la spesa per il 2021 di 90 milioni di euro.

Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni e le spese pubblicitarie effettuate nei confronti di Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno optato per il regime di tassazione previsto dalla Legge n. 398/1991.

L'investimento deve essere di importo complessivo non inferiore a 10 mila euro e deve essere rivolto a Leghe e Società Sportive Professioniste e ASD/SSD con ricavi, relativi al periodo d'imposta 2019, (2020 per la successiva disposizione introdotta con l'art. 10 D.L. n. 72/2021) prodotti in Italia, almeno pari a 200 mila euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro.

Il corrispettivo sostenuto per le spese costituisce, per l'erogante, spesa di pubblicità volta alla promozione dell'immagine, dei suoi prodotti o servizi mediante una specifica attività della controparte.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa presentazione di una specifica istanza diretta al Dipartimento per lo Sport a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante sistemi di pagamento, quali carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari, ecc..

Per quanto riguarda la *bonus* per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati nel corso dell'anno d'imposta 2020, i beneficiari sono i soggetti **che hanno presentato la domanda entro il 1° aprile 2021 al Dipartimento per lo Sport.**

Il DPCM n. 196/2020, **pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 novembre 2021**, detta le disposizioni di attuazione necessarie alla concessione del contributo in argomento.

Le spese riconosciute devono risultare da apposita attestazione rilasciata dal Presidente del Collegio Sindacale dell'ente richiedente o da un Revisore Legale iscritto nel Registro dei Revisori Legali oppure da un professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o in quello dei Consulenti del Lavoro oppure dei Responsabili del Centro di Assistenza Fiscale.

Ai fini del riconoscimento del contributo – art. 3 – i soggetti interessati hanno presentato apposita domanda al Dipartimento dello Sport entro lo scorso 1° aprile 2021 mediante un modulo reso disponibile dallo stesso Dipartimento.

Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari, presentando il Mod. F 24 esclusivamente attraverso i

servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.

Quando sia stata accertata l'insussistenza di una o più delle condizioni stabilite dalla Legge o dei requisiti previsti dal Decreto o quando la documentazione contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, il Dipartimento per lo Sport procede alla revoca o alla rideterminazione del credito d'imposta.

Qualora, poi, l'Agenzia delle Entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'indebita fruizione del credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Dipartimento per lo Sport che, previa verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero del contributo.

Sul sito del Dipartimento per lo Sport è stato pubblicato, lo scorso ottobre, l'elenco provvisorio dei beneficiari. Gli appartenenti alla lista, circa 2.400, hanno superato con esito positivo il primo esame, effettuato sulla base della documentazione pervenuta, per il riconoscimento dell'incentivo.

Per stabilire l'entità e l'ammissibilità del *bonus* effettivo, pari al 50% dell'investimento effettuato, occorre attendere l'inserimento dei dati nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato da parte del Dipartimento e i controlli dell'Agenzia delle Entrate circa la presenza di eventuali carichi pendenti.

Il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta verrà reso noto dall'Agenzia delle Entrate solo dopo la pubblicazione dell'elenco definitivo dei beneficiari.

Le disposizioni sopra riportate riguardano il *bonus* sugli investimenti effettuati per l'anno 2020.

Comunque, per gli investimenti effettuati nell'anno di imposta 2021, di cui all'art. 10, commi 1 e 2 del D.L. n. 73/2021, le istruzioni per la presentazione delle domande saranno pubblicate sul sito del Dipartimento per lo Sport a inizio 2022. Sarà possibile richiedere la detrazione del 50% a valere su tutte le spese sostenute nell'anno d'imposta 2021.

La documentazione necessaria da conservare e da produrre al momento della domanda sarà, presumibilmente, la stessa prevista per l'annualità 2020.